

Disposizioni in merito alla pubblicazione, da parte di Terna, di informazioni relative alla capacità disponibile delle unità di produzione di energia elettrica

Articolo 1
Definizioni

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono le definizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione n. 111/06, come successivamente modificato ed integrato nonché le seguenti ulteriori definizioni:

- **capacità produttiva disponibile** di una unità di produzione in un'ora è il valore della potenza massima erogabile dall'unità nell'ora specificata (espresso in MW), come risultante dalla dichiarazione dell'utente del dispacciamento titolare dell'unità sul Registro delle Unità di Produzione alla chiusura della fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento, nel caso delle unità abilitate, e come risultante dalla miglior stima di Terna per le altre unità rilevanti;
- **Codice di trasmissione e dispacciamento** è parte integrante del Codice di rete predisposto da Terna in conformità a quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- **macroarea** è una fra le macroaree Nord e Sud_Isole;
- **macroarea Nord** è l'aggregato della zona nord e del polo di produzione limitata di Monfalcone, di cui al Codice di trasmissione e dispacciamento;
- **macroarea Sud_Isole** è l'insieme di tutte le altre zone e dei poli di produzione limitata non già incluse nelle macroarea Nord e diverse dalle zone estere di cui al Codice di trasmissione e dispacciamento;
- **macroutente** è un aggregato di utenti del dispacciamento definito dalla Direzione Mercati dell'Autorità ai sensi del comma 4.1, lettera a) della deliberazione ARG/elt 115/08, tenendo conto dei rapporti di controllo tra loro intercorrenti comunicati all'Autorità dai medesimi utenti del dispacciamento ai sensi dei commi 8.1, 8.2 e 8.3 della medesima deliberazione;
- **Registro delle Unità di Produzione** è l'archivio tenuto da Terna contenente l'anagrafica, i parametri tecnici e le abilitazioni alla partecipazione ai differenti mercati delle unità di produzione rilevanti.

Articolo 2

Obblighi di pubblicazione di informazioni da parte di Terna

- 2.1. Terna rende disponibili al mercato le seguenti informazioni:
- a) il valore atteso orario, tenendo conto delle manutenzioni programmate e delle indisponibilità, della capacità produttiva disponibile relativo alle unità di produzione con potenza non inferiore a 100 MW;
 - b) il valore effettivo orario della capacità produttiva disponibile relativo all'insieme delle unità di produzione con potenza non inferiore a 100 MW;

- c) il valore effettivo orario della capacità produttiva disponibile relativo a ciascuna delle unità di produzione con potenza non inferiore a 100 MW.

2.2. Le informazioni di cui al precedente comma 2.1, lettera a), sono rese disponibili al mercato aggregando la capacità produttiva disponibile relativa alle unità di produzione con potenza non inferiore a 100 MW per:

- a) macrotente che ha la disponibilità dell'unità di produzione; a tal fine, le informazioni relative alle unità nella disponibilità di utenti del dispacciamento diversi da un macrotente sono da aggregare tra loro ed etichettare come "altro";
- b) macroarea;
- c) tipologia di impianto/fonte primaria di alimentazione che caratterizza l'unità produttiva distinguendo, per quanto riguarda la tipologia di impianto, tra:
 - i) termico tradizionale;
 - ii) termico turbogas;
 - iii) termico ciclo combinato;
 - iv) termico diverso;
 - v) idroelettrico;
 - vi) altro.

per quanto riguarda la fonte primaria di alimentazione, ciascuna delle tipologie di cui sub i), ii), iii), iv), è a sua volta suddivisa in funzione del combustibile prevalente distinguendo tra:

- gas naturale;
- carbone;
- derivati del petrolio;
- altro.

2.3. Le informazioni di cui al precedente comma 2.1, lettera b), sono rese disponibili al mercato aggregando la capacità produttiva disponibile relativa alle unità di produzione con potenza non inferiore a 100 MW per:

- a) macroarea;
- b) tipologia di impianto/fonte primaria di alimentazione che caratterizza l'unità produttiva distinguendo, per quanto riguarda la tipologia di impianto, tra:
 - i) termico tradizionale;
 - ii) termico turbogas;
 - iii) termico ciclo combinato;
 - iv) termico diverso;
 - v) idroelettrico;
 - vi) altro.

per quanto riguarda la fonte primaria di alimentazione, ciascuna delle tipologie di cui sub i), ii), iii) e iv), è a sua volta suddivisa in funzione del combustibile prevalente distinguendo tra:

- gas naturale;
- carbone;

- derivati del petrolio;
 - altro.
- 2.4. Le informazioni di cui al precedente comma 2.1, lettera c), sono rese disponibili al mercato con riferimento a ciascuna unità di produzione con potenza non inferiore a 100 MW.
- 2.5. Le informazioni di cui al precedente comma 2.1, lettera a), sono rese disponibili al mercato subito dopo la definizione del programma di manutenzione delle unità produttive con riferimento a ciascuna ora dell'anno solare cui il programma si riferisce e sono aggiornate periodicamente con tempistiche compatibili con il rendere dette informazioni disponibili in tempo utile per l'assunzione delle decisioni relative alla acquisizione dei diritti relativi alla capacità di interconnessione nonché di utilizzazione della stessa; in particolare, la periodicità di aggiornamento di dette informazioni è almeno settimanale a partire dal secondo giorno precedente l'inizio dell'anno cui le informazioni fanno riferimento.
- 2.6. Le informazioni di cui al precedente comma 2.1, lettera b), sono rese disponibili al mercato il giorno successivo a quello cui l'informazione si riferisce.
- 2.7. Le informazioni di cui al precedente comma 2.1, lettera c), sono rese disponibili al mercato il settimo giorno successivo a quello cui le informazioni fanno riferimento.
- 2.8. Le informazioni di cui al precedente comma 2.1 sono rese disponibili al mercato nel rispetto delle disposizioni previste al punto 5.9 dell'Allegato al Regolamento.